

❑ **Interrogazione n. 1563**

presentata in data 31 gennaio 2014

a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Silvetti

“Utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili da parte degli Enti della Regione Marche”

a risposta orale urgente

Visto:

che la tipologia dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) viene sempre più utilizzata per ricoprire lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione (durata 12 mesi, rinnovabile per altri 12), lavori rivolto al tirocinio formativo in settori formativi (durata 12 mesi), lavori di carattere straordinario (durata 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi) e lavori rivolti esclusivamente a soggetti titolari di trattamenti previdenziali da parte di amministrazioni pubbliche come gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali e loro consorzi e da altri soggetti identificati con decreto ministeriale;

che ai fini della realizzazione dei progetti per LSU, tranne quelli rivolti esclusivamente a soggetti fruitori di trattamenti previdenziale, dai quali sono esclusi i soggetti diversi, possono essere utilizzati:

- lavoratori in cerca di prima occupazione;
- disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non hanno indennità economica;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
- lavoratori, sospesi a zero ore, che fruiscono del trattamento di Cigs;
- lavoratori espressamente individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area;
- categorie di lavoratori individuati dalla Commissione regionale per l'impiego, anche per riferimento ad aree territoriali;
- detenuti ammessi al lavoro esterno;

Considerato:

che gli Enti Locali interessati presentano al Centro per l'Impiego competente un progetto di utilizzo che definisca dettagliatamente l'ambito e la qualifica di inserimento del lavoratore;

che i lavoratori da assegnare sono scelti *“fra quelli residenti nel Comune o nell'area della Sezione Circoscrizionale per l'impiego dove si svolgono le attività, con precedenza per i residenti nel Comune e secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale”* (D.Lgs. 1-12-1997, n. 468, art. 7 comma 3);

che i Centri per l'Impiego escludono dall'invio per LSU:

- i percettori di ammortizzatori sociali tutelati dalla legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- quelli che possono usufruire del congedo biennale ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 151/2001 (figli, coniuge o genitori conviventi con handicap grave ex legge 104/92);
- i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nel periodo tutelato dalle leggi sulla maternità e paternità;
- i lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva (corsi professionali per il reinserimento lavorativo);

che la qualifica del lavoratore deve essere *“compatibile”* con le prestazioni da svolgere presso il Comune;

che anche per i lavoratori impiegati in LSU vanno rispettate tutte le norme su tutela della salute, sicurezza e prevenzione (formazione, addestramento, visite mediche di idoneità, dispositivi di protezione individuale e quant'altro descritto nel D.Lgs. 81/08);

che i lavoratori utilizzati sono impegnati per non meno di 20 ore settimanali e per non più

di 8 ore giornaliere e che il limite di 20 ore settimanali non si applica ai lavoratori che godono di trattamenti previdenziali inferiori a euro 533,12 mensili (aggiornamento ISTAT anno 2010) per i quali l'orario di lavoro va proporzionalmente ridotto (è il caso, ad esempio, dei lavoratori in part-time);

che è facoltà dell'amministrazione pubblica accordarsi con il lavoratore per una distribuzione dell'orario nei giorni settimanali;

Preso atto:

che ci sono giunte diverse testimonianze di persone che, avendo accettato di ricoprire incarichi della tipologia di LSU, non sono state sottoposte né a colloqui per capire la loro predisposizione all'incarico né visite mediche;

che la loro chiamata è avvenuta solo ed esclusivamente tramite le agenzie interinali;

che la loro chiamata non avviene in base ad un progetto, come previsto dalla legge;

che coloro che accettano di ricoprire incarichi della tipologia LSU possono accedere indisturbati a dati sensibili e svolgono mansioni che rivestono carattere di pericolo, per se stessi e per altri, senza averne nessuna autorizzazione né certificazione di idoneità indispensabile anche ai fini assicurativi;

che svolgono mansioni che riguardano quasi esclusivamente sostituzioni o carenze di organico, in palese violazione dei diritti dei lavoratori e di quanto riportato dalla legge sopracitata. Violazioni che, se riscontrate, metterebbero l'ente a rischio di azioni legali con un notevole danno erariale vista la vasta platea di persone che dichiarano di aver subito una violazione dei propri diritti;

INTERROGANO

il Presidente della Giunta per conoscere:

- 1) che tipo di utilizzo fa la Regione Marche delle persone in mobilità o in cassa integrazione;
- 2) se vengono effettuati appositi controlli sul rispetto delle norme da parte degli enti pubblici (innanzi tutto la regolarità del progetto da cui deriva l'assunzione);
- 3) come vengono svolti i compiti fissati dall'Ente;
- 4) come i CPI individuano le professionalità per l'assegnazione dei lavoratori e se al lavoratore interessato venga fatto firmare un qualsiasi documento che preveda la riservatezza dei dati eventualmente in suo possesso;
- 5) se viene richiesto una qualsiasi tipo di certificazione per individuare la capacità del lavoratore allo svolgimento della mansione assegnata;
- 6) se ai lavoratori selezionati venga fatto preventivamente un colloquio che illustri l'incarico da svolgere;
- 7) se una volta assegnato il lavoratore, in mancanza di una guida precisa dell'attività, venga modificato il suo profilo professionale e, eventualmente, concordandolo con quale figura;
- 8) se esiste e debba essere sottoscritto, un contratto o, comunque, un accordo che vincoli sia il lavoratore che l'ente nello svolgimento della mansione assegnata;
- 9) se all'interno delle macroaree IMPIEGATI/OPERAI esista una differenziazione (nel caso di impiegati tra quadri e non, nel caso di operai tra resp. tecnici e non).